



CIRCOLARE N° 37-2016 DEL 08 LUGLIO 2016

CONFERENZA STATO REGIONI NUOVO ACCORDO PER FORMAZIONE RSPP

L' "Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195" è in via di cambiamento. E' un accordo che stante l'uscita del D.Lgs. 81/08 non sembra ormai più coerente con il quadro normativo delineato dal testo unico ma nemmeno dai successivi Accordi del 21 dicembre 2011 (con riferimento agli articoli 34 e 37 del Testo Unico), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro o dal Decreto del 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione del formatore.

Nella giornata di ieri in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato **approvato definitivamente** il nuovo "Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni". Accordo che non revisiona solo l'Accordo del 26 gennaio 2006, ma che contiene anche sensibili modifiche alla formazione di vari "attori" che hanno ruoli, a partire dai lavoratori, in materia di sicurezza.

Modifiche che riguardano dunque non solo un nuovo percorso formativo per RSPP e ASPP - con precise indicazioni riguardo ai nuovi moduli, alla formazione pregressa, alle verifiche di apprendimento, all'aggiornamento e ai crediti - ma anche indicazioni relative a:

- sistema di accreditamento;
- requisiti dei docenti nei corsi di formazione;
- condizioni per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione;
- riconoscimento della formazione del medico competente;
- formazione dei lavoratori somministrati;
- mutuo riconoscimenti dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica;
- possibilità dell'uso dell'e-learning per la formazione specifica;
- organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Un accordo che riporta anche vari allegati che contengono, ad esempio, i requisiti della formazione in modalità e-learning e nuove indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi.

Non è ancora disponibile un testo definitivo e ufficiale. Testo che dovrà poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e avrà un breve periodo di "vacatio legis", cioè il periodo che intercorre tra la pubblicazione di una legge sulla Gazzetta Ufficiale e la sua effettiva entrata in vigore. Vacatio legis che sarà probabilmente di 15 giorni.